

**Ordinanza
concernente gli adattamenti nell'elenco
delle strade nazionali svizzere**

del 16 dicembre 1985 (Stato 1° gennaio 1986)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 21 giugno 1960¹
concernente la rete delle strade nazionali (decreto federale),

ordina:

Art. 1 Modificazione della classificazione di strade nazionali

L'elenco delle strade nazionali svizzere di cui all'allegato del decreto federale è modificato conformemente alle decisioni del Consiglio federale, concernente la modificazione della classificazione di strade nazionali o loro sezioni.

Art. 2 Elenco aggiornato

Le modificazioni sono apportate nell'elenco aggiornato dell'allegato, con rinvii alle relative decisioni del Consiglio federale.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Allegato

Elenco delle strade nazionali svizzere²

² Testo inserito nel DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali (RS 725.113.11).